

STATUTO

TITOLO I - Associazione

Art 1. Denominazione

È costituita la ACCADEMIA ITALIANA EMERGENZA SANITARIA (A.I.E.S.), Associazione Scientifica senza scopo di lucro. L'Associazione riunisce i professionisti sanitari e tutti coloro i quali, a vario titolo e con diverse funzioni, operano nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie.

L'associazione è libera, apartitica, apolitica, volontaria, di utilità sociale.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Scandicci (FI), Via Antonio Meucci 10.

Art 3. Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4. Scopi


L'Associazione persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel realizzare l'attività di ricerca scientifica e di formazione dei medici, degli infermieri, degli psicologi e di tutte le figure operanti nel sistema dell'Emergenza secondo principi ispirati a solidarietà ed umanità. In particolare, si propone i seguenti scopi:

1. Promuovere l'integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra le componenti territoriali ed ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie.
2. Collaborare con le Istituzioni, le Aziende Sanitarie e con le altre Società Scientifiche nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi per l'emergenza pre-ospedaliera ed ospedaliera.
3. Promuovere la ricerca scientifica nel settore della Emergenza-Urgenza anche attraverso la produzione di pubblicazioni e di periodici specialistici.
4. Promuovere e realizzare, la formazione professionale e l'addestramento permanente nelle emergenze-urgenze e nella gestione delle maxi-emergenze.
5. Promuovere la formazione e l'educazione sanitaria per i laici, in particolare sulla rianimazione cardiopolmonare, sul primo e pronto soccorso e sul corretto utilizzo del sistema di emergenza urgenza, sia nell'ordinario che in occasione di eventi di maxi-emergenza e catastrofi.

1
" " " " " "
Allegato "A"
all'Atto

Rep. n. 9722

Racc. n. 7293



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

6. Promuovere l'efficacia, l'efficienza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati nel sistema nazionale dell'urgenza-emergenza, anche in collaborazione con le Istituzioni, le Università, le Società scientifiche, gli Ordini professionali, gli organismi e Associazioni del volontariato e della Protezione Civile.

7. Salvaguardare i principi etici e deontologici relativi alle professioni sanitarie, rappresentando gli associati presso soggetti ed istituzioni pubbliche e private e promuovendone e salvaguardandone l'immagine.

8. Promuovere la cultura e la formazione etica nell'area dell'emergenza urgenza: analizzare situazioni etiche complesse, particolarmente nelle tematiche della "bioetica di frontiera" e fornire pareri quanto all'adeguato utilizzo delle risorse; esprimere analisi e riflessione sui casi di insufficienza d'organo end stage e nelle situazioni in cui vi siano richieste di sospensione dei trattamenti o accompagnamento nel fine vita, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dai codici deontologici.

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all'attività di formazione continua, che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture appositamente costituite.

L'associazione coerentemente a quanto sopra potrà:

- acquisire partecipazioni e associarsi con enti, organizzazioni e società scientifiche aventi scopi analoghi e complementari.
- promuovere la qualificazione e la formazione dei soci per l'evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
- valutare e sviluppare percorsi di formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo
- contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Emergenza Urgenza a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche associati, di collaboratori coordinati e continuativi, anche soci, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, borsisti, nonché di professionisti e consulenti esterni.

TITOLO II - Soci

L'Associazione è composta da:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Corrispondenti
- Soci Onorari

Art. 1. Soci fondatori

Sono Soci fondatori i soci che materialmente partecipano alla stesura del presente atto e lo firmano in sede costituente e tutti coloro i quali hanno, a vario titolo ed in vario modo, contribuito alla costituzione della Associazione. Essi si impegnano a sostenere la sua missione ed obiettivi come stabiliti nello Statuto. Il loro elenco completo viene stilato con apposito atto deliberativo, emanato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione post fondazione.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale fissata dall'Assemblea Nazionale degli iscritti. Per ogni altro aspetto sono totalmente assimilabili a quanto previsto per i Soci ordinari.

Art 2. Soci ordinari


Sono soci ordinari gli Iscritti che operano, a qualunque titolo ed in ogni luogo, nell'ambito delle emergenze-urgenze, e che ne condividano gli scopi, e tutti i professionisti che operano nelle varie strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale, la cui domanda di ammissione sia stata accettata, previa sua valutazione insindacabile, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata, anche tenendo conto di variazioni legate al profilo, dalla Assemblea Nazionale. Il socio ordinario, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del proprio gruppo regionale, se residente in Italia, con diritto di voto se la data di iscrizione è antecedente di più di sei mesi rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

I soci ordinari, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso. Il luogo di svolgimento dell'attività prevalente del socio definisce la Regione o la macroarea di appartenenza.

La qualifica di socio ordinario viene meno per:

- Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;



Handwritten signature

Handwritten signature: Enrico Luteri

- Mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento associativo;

- Comportamenti non conformi allo spirito dell'Associazione o effetti, inerenti all'attività professionale, di una condanna passata in giudicato o altri gravi motivi legati ad incompatibilità con lo statuto o con le finalità e lo spirito dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo in seguito a parere espresso dal Collegio dei Probi-viri, entro novanta giorni dalla notifica comunicata dal Presidente.

Art.3. Soci Corrispondenti

Sono soci corrispondenti i medici, gli infermieri, gli Psicologi e tutte le figure operanti nel sistema dell'Emergenza, cultori della materia, residenti in Paesi esteri, distintisi sul piano professionale, scientifico ed organizzativo nel campo delle emergenze sanitarie. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità, su proposta del Presidente. I soci corrispondenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto. Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e ad ogni aspetto della vita associativa. Non sono candidabili per cariche elettive.

Art. 4. Soci Onorari

La nomina dei Soci Onorari avviene su decisione del Consiglio Direttivo o su proposta motivata di almeno 50 (cinquanta) soci ordinari e accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La nomina dei Soci Onorari deve essere basata su criteri di eccellenza, merito e contributi significativi nel campo dell'emergenza urgenza sanitaria o della ricerca scientifica.

I Soci Onorari godono dei seguenti diritti:

a) Essere riconosciuti pubblicamente come Soci Onorari dell'Associazione.

b) Partecipare alle attività scientifiche, congressi, convegni e incontri organizzati dall'Associazione.

c) Ricevere informazioni e comunicazioni relative alle attività e agli sviluppi dell'Associazione.

I Soci Onorari possono essere invitati a partecipare a sessioni speciali, conferenze o eventi organizzati dall'Associazione per condividere la loro esperienza e le loro conoscenze con la comunità scientifica.

Art 4.1 Doveri dei Soci Onorari

I Soci Onorari hanno il dovere di promuovere gli obiettivi e i principi dell'Associazione e di contribuire al suo prestigio e alla sua reputazione.

I Soci Onorari sono incoraggiati a sostenere l'Associazione attraverso il loro patrocinio, consulenza, partecipazione a progetti e iniziative, e promozione delle attività dell'Associazione presso i propri contatti professionali e accademici.

Art 4.2 Cessazione del titolo di Socio Onorario

Il titolo di Socio Onorario può essere revocato qualora un Socio Onorario si comporti in modo incompatibile con gli obiettivi o i principi dell'Associazione o si renda colpevole di condotta non consona ai di cui valori etici.

TITOLO III - Organi dell'Associazione:**Art.1. Definizione**

Sono Organi dell'Associazione:


- Assemblea Generale dei soci
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Comitato Scientifico;
- Referenti Regionali o di macroarea;
- Rappresentanti professionali e di profilo
- Collegio dei Probiviri
- Past President

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Tutti coloro che rivestiranno tali cariche non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione o a quella professionale.

Tutti coloro che rivestiranno tali cariche dovranno dichiarare specificatamente al momento dell'accettazione dell'incarico di non svolgere alcuna attività imprenditoriale né di partecipare ad essa, fatto salvo quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina.

Ciascun componente degli organi sopra detti, qualora versi in conflitto di interesse, dovrà preventivamente dichiarare la sussistenza di tale conflitto e non potrà votare nella relativa decisione.



Handwritten signature: Pungello

Handwritten signature: Carlo Pungello

Art 2. Assemblea generale dei soci

Le Assemblee sono definite come ordinarie, straordinarie ed elettive.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e approva il bilancio consuntivo e preventivo, la quale delibera anche sull'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione oltre che alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Consiglio Direttivo, inviata per posta elettronica presso l'indirizzo fornito dal socio e diffusa sul sito istituzionale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. È ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario.

Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, oppure nel caso in cui sia formalmente richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. L'assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, e delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria viene effettuata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

L'assemblea generale elettiva è convocata ogni tre anni, a scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo nel periodo che va da settembre a dicembre dell'ultimo anno di mandato consiliare. Le procedure di convocazione ed il quorum sono le stesse indicate per l'assemblea generale ordinaria dei soci.

E' necessaria la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei soci in presenza o per delega, quando le deliberazioni hanno per oggetto:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la nomina dei liquidatori.

Il voto deve essere espresso nelle forme dello scrutinio segreto. Al momento della decadenza del Consiglio Direttivo tutte le cariche associative decadono con esso e devono essere nuovamente assegnate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo Nazionale neoeletto.


Art. 3. Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per tre anni. È composto da cinque membri appartenenti al profilo di medico, infermiere e psicologo.

Possono essere in esso rappresentate altre professionalità, scelte tra quelle presenti tra i soci ordinari, con le modalità in seguito specificate all'Articolo 10, Titolo III, del presente Statuto. Le candidature possono essere espresse singolarmente o tramite lista, con le modalità indicate dal regolamento.

Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo, i soci Ordinari esprimono il loro voto, segreto, in sede di assemblea generale elettiva tramite voto in presenza o elettronico con modalità previste dal regolamento. Lo scrutinio, come la nomina dei rappresentanti del Consiglio Direttivo Nazionale eletti, avviene in sede di assemblea generale elettiva. Il Consiglio Direttivo si insedia appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno all'Assemblea Elettiva dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente per l'attribuzione delle Cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. Il Presidente uscente viene collocato nel ruolo di Past President.

In caso di rinuncia, di esclusione decretata, o di



P. Pungelli

Indro Oks
P. Pungelli
Indro Oks

decesso di un componente del Comitato Direttivo Nazionale, subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, il ruolo resta vacante. Nel caso in cui, per motivazioni che si verificano successivamente all'avvenuta elezione, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti, esso deve considerarsi decaduto e deve essere convocata prima possibile l'Assemblea Generale elettiva, a cura dei restanti componenti, per l'elezione ex novo del Comitato medesimo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno quattro membri dello stesso Comitato qualora ne facciano richiesta formale al Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno quattro volte l'anno e sono convocate dal Presidente. Possono avvenire anche con la modalità della teleconferenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Rappresenta l'Associazione, programma, gestisce e coordina le attività, vigila sull'applicazione delle decisioni dell'Assemblea Generale, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

Per il primo mandato triennale post fondazione il Comitato Direttivo è composto come riportato nell'atto costitutivo.

Art.4. Presidente

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo Nazionale e l'Assemblea Generale. È eletto dal Comitato Direttivo Nazionale.

Sono prerogative specifiche del Presidente:

- a) Presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e di altri organi direttivi dell'Associazione.
- b) Coordinare e supervisionare l'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo.
- c) Rappresentare l'Associazione scientifica in relazioni esterne con istituzioni, organizzazioni e altre associazioni e società scientifiche.
- d) Promuovere la collaborazione e la cooperazione con altre organizzazioni ed enti nel campo della

sanità e della ricerca scientifica.

e) Supervisionare la gestione finanziaria dell'Associazione, in collaborazione con il Tesoriere e il Consiglio Direttivo.

f) Presentare report periodici sulle attività svolte e i risultati ottenuti dall'Associazione agli organi direttivi e all'Assemblea dei Soci Fondatori.

g) Assumere altre responsabilità assegnate dallo statuto o dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5. Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso. È eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale a scrutinio segreto.

Art. 6. Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo Nazionale, gestisce su delega del Comitato Direttivo Nazionale i conti correnti e depositi postali o bancari intestati e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile. Si avvale per l'esercizio delle sue funzioni di un professionista esterno individuato ed incaricato dal Consiglio Direttivo.


È eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale a scrutinio segreto

Art. 7. Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri eletti. Raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo, di eventuali commissioni. Provvede a coordinare e gestire i rapporti con la segreteria associativa. Gestisce il registro dei soci. È eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale a scrutinio segreto

Art. 8. Comitato Scientifico e Rivista

Il Comitato Scientifico è composto, di norma, da Soci Ordinari e da Soci Corrispondenti, tendendo alla proporzione ideale di un massimo di 2/3 - 1/3 degli stessi. Tale proporzione intende rispecchiare la visione universalistica dell'Associazione e può, in ogni caso, essere derogata in base alle necessità con decisione motivata del Consiglio Direttivo in



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a long, vertical signature in black ink.



Three distinct signatures in black ink are located at the bottom right of the page, arranged vertically.

accordo con il Direttore del Comitato Scientifico. I componenti sono individuati tra i Soci dal Comitato Direttivo Nazionale sulla base di specifiche competenze documentate e sono coordinati da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo e recepiti dal Direttore del Comitato Scientifico questo pianifica l'attività di propria competenza. Verifica e controlla la qualità dell'attività svolta e la produzione tecnico scientifica che deve essere conforme agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità Scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico utilizza come mezzo di divulgazione ogni modalità editoriale ritenuta idonea. L'Associazione si dota di una rivista, diretta da un Socio Ordinario che sia appositamente nominato nel ruolo, previo parere favorevole del Comitato Scientifico, con atto deliberativo del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il funzionamento della rivista è disciplinato attraverso apposito regolamento. E' obbligatoria la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione da aggiornare costantemente.

È facoltà del Direttore della Rivista dotarsi, con nomine dirette comunicate al Consiglio Direttivo, di un comitato di redazione.

Art. 9. Referente Regionale o di macroarea

Il Referente regionale o di macroarea è il socio che rappresenta, su nomina e mandato del comitato direttivo, l'area affidatagli (Regione amministrativa o macroarea geografica) nei rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale e con gli organi istituzionali.

Il Referente deve essere parte dell'elenco nel ruolo di Socio Ordinario ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'attivazione di eventuali macroaree regionali viene stabilita con apposito atto deliberativo dal Comitato Direttivo Nazionale, tenuto conto delle necessità di accorpamento dei soci, della distribuzione geografica nelle iscrizioni con l'obiettivo di rendere i rapporti tra soci e area direttiva nazionale immediati, fattivi e di facilitare le attività associative.

Le funzioni del Referente Regionale o di Macroarea

sono:

- a) Rappresentare i soci dell'area di competenza di fronte al Consiglio Direttivo
- b) Coordinare le attività dei Soci dell'area di competenza
- c) Rappresentare localmente l'Associazione, in stretta sinergia con il Consiglio Direttivo, di fronte alle istituzioni locali per promuovere e perseguire gli obiettivi associativi.

Art.10. Rappresentanti professionali e di profilo

Il Consiglio direttivo nomina, quando ritenuto necessario in base alla numerosità degli iscritti afferenti ad uno specifico profilo professione, un rappresentante del profilo o della professione stessa in seno al Consiglio direttivo. Il rappresentante ha diritto ad essere convocato e a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo e ha diritto di voto nelle materie inerenti il profilo da esso rappresentato.

Art. 11. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie tra i soci e/o gli organi associativi dovuti a conflitti di interessi privati o commerciali e per l'adozione di procedimenti disciplinari compreso l'esclusione del socio conseguente ad un comportamento che sia di nocimento all'etica e alla deontologia professionale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci scelti tra gli appartenenti al ruolo di socio ordinario, socio fondatore o socio onorario. Il Collegio viene eletto dal Comitato Direttivo Nazionale entro sessanta giorni dall'insediamento.

Se trattasi di soci ordinari questi dovranno essere iscritti continuativamente e regolarmente da almeno tre anni.


Il Collegio dei Probiviri può essere attivato su segnalazione del singolo socio o del Comitato Direttivo e le proprie delibere vengono ratificate dal Comitato Direttivo Nazionale.

Nessun membro può detenere altre cariche o ruoli associativi.

Art. 12. Past President

Il Past President è un ruolo onorifico assegnato al Presidente uscente dell'Associazione, dopo la conclusione del suo mandato.

Il Presidente uscente assume automaticamente il



Handwritten signature

Handwritten signatures

ruolo di Past President dopo la scadenza del suo mandato

Il Past President rappresenta un importante punto di riferimento e di continuità all'interno dell'Associazione, offrendo la propria esperienza e saggezza al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo dell'Associazione stessa.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato o non desideri ricoprire il ruolo di Past President, il Consiglio Direttivo rende il ruolo "Vacante".

Il Past President ha il compito di fornire consulenza e supporto al nuovo Presidente e al Consiglio Direttivo, condividendo la propria esperienza e conoscenza. Può svolgere le seguenti responsabilità e compiti:

- a) Fornire orientamento e consigli al nuovo Presidente nella gestione e nel coordinamento delle attività dell'Associazione.
- b) Partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente in carica, per offrire il proprio contributo e le proprie opinioni sulle questioni in discussione.
- c) Rappresentare l'Associazione scientifica in determinati eventi o iniziative, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.
- d) Collaborare con il Presidente e il Consiglio Direttivo nella pianificazione e implementazione di progetti strategici a lungo termine.
- e) Preservare la memoria e la storia dell'Associazione, contribuendo alla documentazione e alla conservazione degli archivi pertinenti.

Al termine del periodo designato, il Past President cessa dalle sue responsabilità e può essere riconosciuto con altri titoli onorifici o ruoli all'interno dell'Associazione, se del caso, in base alle decisioni prese dall'Assemblea dei Soci Fondatori o dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Patrimonio associativo e Diritti e Doveri

Art. 1. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione annuali versate dai soci e da eventuali sovvenzioni, contribuzioni o lasciti.

Art. 2. Quote associative

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del so-

dalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

La quota annuale di associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo tramite apposito atto deliberativo.

L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. Divieto di distribuzione degli utili

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante a propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura.

Art. 4. Agire

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio o alla sua reputazione.

Art. 5. Sfiducia

È possibile promuovere mozioni di sfiducia verso qualsiasi carica direttiva nei casi e secondo le modalità previste nel Regolamento.


Art. 6. Pubblicazione del bilancio associativo

È obbligatoria la pubblicazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dei consuntivi degli incarichi retribuiti di cui alla lettera l) dell'art.2 comma 2 del D.M. 2 Agosto 2017.

TITOLO V - Clausola Compromissoria

Art. 1. Controversie

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri avrà funzione di amichevole compositore e le più ampie facoltà di istrut-



[Handwritten signature]

Carlo Costar
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

toria. Delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio dei Probiviri, dando per rato e valido il suo operato.

Art. 2. Aspetti non contemplati

Per quanto non espressamente contemplato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice civile e nelle Leggi speciali in materia.

Luca C...

Bugallo